

LA GESTIONE in forma societaria

Il farmacista è allo stesso tempo operatore sanitario e imprenditore. Spesso incorre in importanti difficoltà nel regolamentare la propria attività. Occorre valutare quale possa essere la migliore organizzazione

L' emergenza che stiamo vivendo a causa dell'epidemia Covid-19 ha reso evidente l'importanza, per garantire competitività e sopravvivenza delle aziende farmaceutiche, di alcuni valori fondamentali, quali la flessibilità, la rapidità di intervento e la resilienza. Questi sono generalmente meglio perseguiti dalle farmacie che operano in forma societaria, la quale consente di perseguire, in misura diversa, a seconda del tipo societario prescelto, molteplici vantaggi. L'elasticità dello strumento societario rende possibile una regolamentazione più efficace e puntuale dei diversi interessi coinvolti nella gestione di una farmacia, dalla *governance* alla protezione del patrimonio individuale, dalla redditività a una migliore gestione del passaggio generazionale. Non a caso, anche e soprattutto a seguito della riforma del 2017, si assiste in misura via via crescente al conferimento delle aziende-farmacie in società, come pure alla trasformazione di società di persone (titolari di farmacia) in società di capitali.

Del resto, il farmacista è nel contempo imprenditore e professionista. La sua attività si configura, infatti, come attività professionale e imprenditoriale. La gestione della farmacia mediante una società è sintesi

**L'ELASTICITÀ
DELLO
STRUMENTO
SOCIETARIO
RENDE POSSIBILE
UNA GESTIONE
PIÙ EFFICACE
E PUNTUALE
DEI DIVERSI
INTERESSI
COINVOLTI**

di attività intellettuale e di attività commerciale, unificate dal pubblico interesse. Più aumentano le dimensioni della farmacia, più si rendono necessari capitali, sia economici sia umani. Gestire una farmacia in forma societaria permette di suddividere il rischio imprenditoriale e di abbattere il costo del lavoro, oltre che una possibilità di espansione non accessibile all'imprenditore individuale. L'utilizzo di una società può favorire la realizzazione di un programma di sistemazione della farmacia all'interno del nucleo familiare, specie quando la farmacia costituisca l'unico o il più importante cespite patrimoniale, e consentire al titolare di continuare a partecipare all'esercizio della farmacia secondo le modalità concordate, valorizzando adeguatamente l'apporto dei soci e disciplinando, nel modo più opportuno, le regole del governo sociale. Lo strumento societario consente anche una maggiore facilità nella circolazione delle quote di partecipazione sociale rispetto alla circolazione dell'intero complesso aziendale. Mentre l'azienda può essere trasferita soltanto assieme al diritto di esercizio della farmacia e, dunque, richiede l'emissione di una nuova concessione da parte della Pubblica amministrazione, in caso di trasferimento di quote sociali, la Pa si limiterà a prendere atto del trasferimento, verificando soltanto il rispetto dei requisiti di incompatibilità da parte dei soci. I soci possono anche integrare, modulare e/o escludere le previsioni dello statuto, sottoscrivendo un apposito patto parasociale, in modo da regolare le loro posizioni personali all'interno della società, stabilizzando l'assetto proprietario, il governo della società e regolando l'*exit*. Un patto parasociale

consente, in particolare, di prevenire e risolvere i dissidi e i problemi che possono intervenire tra i soci, per i più vari motivi, nel corso della vita sociale.

Le possibilità aperte dalla legge n. 124/2017

La legge n. 124/2017, modificando l'art. 7, comma 1, legge n. 362/1991, ha esteso la possibilità di diventare titolari di una farmacia anche alle società di capitali, alle quali possono partecipare soci non farmacisti o società di capitali o di persone.

Prima di questa norma, la gestione delle farmacie era considerata una attività sostanzialmente "riservata" ai farmacisti ed era prevista una apertura solo per le società di persone partecipate da farmacisti persone fisiche, peraltro, con numerose limitazioni (attinenti sia all'oggetto sociale sia al numero delle farmacie gestibili). La legge n. 124/2017 ha sovvertito totalmente la struttura organizzativa delle società titolari dell'esercizio di farmacie, consentendo l'ingresso del capitale sia nella gestione sia nella titolarità della farmacia. In particolare, il capitale della società può essere posseduto da persone fisiche, o giuridiche, e la direzione deve essere affidata a un farmacista, in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'art. 12, legge n. 475/1968, il quale può anche non essere uno dei soci (come, invece, era previsto in precedenza). Inoltre, è caduto il limite quantitativo alla titolarità da parte della società di più farmacie ubicate nella provincia, che è stato sostituito dalla previsione secondo cui la società di gestione di farmacie non può controllare, direttamente o indirettamente, più del 20% delle farmacie esistenti nel territorio della medesima Regione, venendo così meno ogni collegamento tra la sede della società e l'ubicazione delle farmacie. Permane pressoché inalterato, con non poche incertezze, il quadro delle incompatibilità dei soci, farmacisti e non, rispetto alla loro partecipazione a società titolari di una farmacia. Queste sono previste dall'art. 8, comma 1, legge n. 362/1991, il quale fissa sostanzialmente tre ipotesi (sanzionate con la sospensione del farmacista dall'albo professionale, per un periodo non inferiore a un anno):

- incompatibilità con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l'esercizio della professione



Avv. Valerio Pandolfini

Titolare dell'omonimo studio legale, con sede a Milano, si occupa da oltre 20 anni di consulenza legale d'impresa, è specializzato in diritto farmaceutico, è stato legal counselor di importanti società multinazionali e tiene regolarmente corsi formativi su temi inerenti il diritto d'impresa e il diritto farmaceutico. Lo studio presta consulenza e assistenza legale alle farmacie per tutti gli ambiti inerenti la loro attività.

info@studio-pandolfini.it

- medica [art. 8, comma 1, lettera a), legge n. 362/1991];
- incompatibilità con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia [art. 8, comma 1, lettera b), legge n. 362/1991];
- incompatibilità con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato [art. 8, comma 1, lettera c), legge n. 362/1991]. In proposito, la corte Costituzionale con la sentenza n. 11/2020 ha recentemente chiarito che questa incompatibilità sussiste solo nei confronti del socio che rivesta un ruolo gestorio nella società (quindi, socio di Snc, Srl, socio accomandatario) e non del socio di mero capitale.

Società di persone o di capitali

I modelli societari disponibili per organizzare il passaggio generazionale della farmacia sono previsti dal Codice civile, il quale distingue tra società di persone (Snc e Sas) e società di capitali (Srl, Spa, Sapa). Le società di persone, benché soggetti giuridici, vantano soltanto autonomia patrimoniale e i soci, pertanto, qualora il patrimonio sociale sia incapiente, rispondono in via solidale, personalmente e illimitatamente, delle obbligazioni sociali, a prescindere dal capitale conferito (salvo il caso dei soci accomandanti). Questo comporta che il fallimento della società di persone (così come dell'impresa individuale) travolge anche il socio farmacista (o titolare), che viene anch'esso dichiarato fallito e il cui patrimonio personale è interamente acquisito all'attivo fallimentare. In particolare, i soci di una Snc, a prescindere dalla propria percentuale di partecipazione agli utili, rispondono sempre delle obbligazioni sociali e sono soggetti a fallimento insieme alla società. La Sas consente, invece, la limitazione della responsabilità dei soci al solo capitale conferito, essendo caratterizzata dalla presenza di due categorie di soci:

- gli accomandanti, che si limitano a conferire un capitale e rispondono nei limiti delle somme conferite e non possono compiere alcun atto di gestione (poiché in tal caso assumerebbero anch'essi responsabilità illimitata);
- gli accomandatari, che amministrano la società e rispondono delle obbligazioni di questa, al pari di un socio di Snc.

Nelle società di persone vige il principio generale in base al quale ciascun socio ha il potere di amministrare e rappresentare la società; tuttavia, con diversa formulazione statutaria è possibile disciplinare diversamente i poteri di amministrazione, per esempio, prevedendo che tutti o solo alcuni poteri di ordinaria amministrazione siano assegnati a ciascun socio singolarmente, mentre i poteri di straordinaria amministrazione debbano essere esercitati congiuntamente con firma di tutti i soci.

Le società di capitali hanno, invece, piena personalità giuridica. In questo caso risponde delle obbligazioni sociali soltanto la società, il socio non risponde dei debiti sociali e rischia unicamente il capitale impiegato per acquistare la partecipazione sociale. Quindi, nel caso in cui la società di capitali dovesse fallire, il socio farmacista non

sarà dichiarato fallito e il proprio patrimonio personale non sarà coinvolto nella liquidazione fallimentare della società.

Peraltro, qualora una società (di capitali) necessiti di affidamenti o finanziamenti, banche, istituti finanziari e creditori in genere chiederanno quasi sempre, comunque quando non sussista un patrimonio sociale di consistenza adeguata alle dimensioni aziendali, a ogni socio di garantire le obbligazioni della società con una garanzia personale (fidejussione). In tal caso, anche i soci saranno esposti con il proprio patrimonio personale, nei limiti dell'importo garantito. Nelle società di capitali il regime di amministrazione e di rappresentanza può essere variamente articolato attribuendo, per esempio a soggetti estranei alla compagine sociale, il ruolo di amministratore. Nelle Srl, in particolare, è possibile organizzare l'amministrazione in modo assai flessibile, secondo un criterio disgiuntivo o congiuntivo e tenendo eventualmente in conto i diritti particolari dei soci.

In effetti, la Srl rappresenta il modello societario più flessibile e adattabile alle esigenze di una piccola-media impresa qual è generalmente la farmacia,



**ANCHE
LE SOCIETÀ
DI CAPITALI,
CON SOCI NON
FARMACISTI,
POSSONO
DIVENTARE
TITOLARI
DI FARMACIA**

dall'amministrazione e gestione della società alla distribuzione degli utili e alla valorizzazione di specifici apporti personali.

Sono pienamente legittimate ad assumere la titolarità di farmacie anche le Srl unipersonali, costituite da un unico socio, soluzione sempre più utilizzata per la gestione delle farmacie. In tal caso, a differenza di quanto accade nelle Srl pluripersonali, l'unico socio è responsabile illimitatamente nei confronti dei terzi qualora non abbia esattamente adempiuto agli obblighi previsti in materia di conferimenti e di pubblicità (art. 2462, codice civile).

La diversa natura delle società, personale o capitalistica, ha conseguenze anche sul regime di circolazione delle partecipazioni. Nelle società di persone, infatti, salva l'eccezione del socio accomandante, la partecipazione non è trasferibile a terzi senza il consenso di tutti i soci e, in caso di morte del socio, l'erede non può sostituirlo nella società, può soltanto ottenere la liquidazione del valore della partecipazione. Nelle società di capitali, invece, le quote o le azioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi o a causa di morte. In entrambi i casi, tuttavia, lo statuto sociale può prevedere diversamente, eliminando o stabilendo limiti alla circolazione delle quote (per esempio, clausole di prelazione e di gradimento). La scelta tra l'uno o l'altro dei diversi tipi societari deve essere adeguatamente ponderata, dipendendo da una serie di variabili, quali la dimensione dell'azienda, i rapporti e le specifiche esigenze dei soci ecc.

Le società di farmacie vincitrici di concorso

Le novità introdotte dalla legge n. 147/2017 si riflettono anche sulle farmacie che siano assegnate per concorso straordinario in base alla legge n. 27/2012. La legge sul concorso straordinario si limita a prevedere la possibilità di "concorrere per la gestione in forma associata", senza precisare le modalità (società di persone o altro) attraverso le quali questa gestione associata verrà esercitata, dovendosi in ogni caso curare il rispetto della gestione su base paritaria per tre anni dalla data di autorizzazione all'esercizio della farmacia. Pertanto, qualora i candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione al concorso

in forma associata risultino vincitori, la forma societaria adottata per la gestione della farmacia dovrà prevedere la ripartizione del capitale sociale, più correttamente degli utili e delle perdite sociali, in quote uguali tra i partecipanti all'associazione assegnataria della farmacia, per un periodo di almeno tre anni.

Sul punto, il Consiglio di Stato, nel parere 22 dicembre 2017, ha affermato la legittimità della gestione della farmacia in forma di società di capitali, purché sia pienamente rispettata la prescrizione della gestione paritaria tra i vincitori di concorso straordinario in forma associata. Secondo il Consiglio di Stato, il rispetto del vincolo della gestione paritaria impone che l'organizzazione interna della forma associata prescelta garantisca che i vincitori abbiano piena parità di gestione e di amministrazione. A tal fine, può essere adottato il modello societario della Snc, della Spa e della Srl e non di società in accomandita (Sas o Sapa), dove la presenza di due diverse categorie di soci rende non configurabile una gestione su base paritaria.

Per questi motivi, è opportuno che i partecipanti in forma associata si accordino per regolare i propri rapporti in caso di aggiudicazione della sede (o di più sedi), in modo da prevenire e risolvere eventuali divergenze tra co-vincitori nelle varie fasi post-graduatoria (aventi a oggetto, per esempio, ruolo e poteri del referente, scelta delle sedi, rimozione di eventuali incompatibilità, eventuali rinunce all'aggiudicazione). L'adozione dei modelli societari in caso di aggiudicazione dovrebbe essere anche rafforzata con appropriati statuti e patti parasociali, possibilmente già formalizzati dai partecipanti prima dell'aggiudicazione, i quali, regolando la *governance* societaria, possono preservare da meccanismi elusivi la realizzazione della gestione associata su base paritaria.

Passaggio generazionale


Le esigenze sottese al passaggio generazionale della farmacia sono generalmente meglio perseguiti dalle farmacie che operano in forma societaria. L'elasticità dello strumento societario rende possibile, infatti, una regolamentazione più efficace e puntuale dei diversi interessi coinvolti nella gestione di una farmacia e,

quindi, anche una migliore gestione del passaggio generazionale. La legge n. 124/2017 ha fatto cadere i limiti in materia di successione del farmacista persona fisica, non esistendo più la riserva di gestione a favore di un farmacista. La possibilità per gli eredi di utilizzare il modello societario agevola, pertanto, il passaggio generazionale della farmacia, che ben può essere gestita da una società alla quale partecipino tutti gli eredi, anche non farmacisti, del farmacista. La riforma del 2017 ha consentito così di superare alcune criticità attinenti al subentro generazionale nella conduzione della farmacia di famiglia da parte dei soggetti privi dei requisiti richiesti dalla legge quali, in particolare, l'impossibilità di trasferire la farmacia dal titolare al figlio non farmacista o i problemi relativi alla coesistenza di figli farmacisti e non farmacisti e alla inevitabile cessione dell'azienda a quello "titolato", con le relative difficoltà nel garantire una eguale partecipazione alla divisione dei beni familiari in favore di quello non farmacista.

La soppressione dei requisiti di natura soggettiva dei soci, richiesti per la direzione tecnica, riservata a un farmacista idoneo, consente a coloro che ne sono privi, siano essi figli, coniugi o nipoti o in generale eredi non farmacisti, di ricorrere allo strumento della società per conservare l'azienda di famiglia, altrimenti destinata a uscire dal patrimonio.

Infatti, la società può essere ritagliata su misura in base alle esigenze del titolare della farmacia. Per fare qualche semplice esempio, è possibile:

- articolare i poteri di amministrazione e rappresentanza in capo ai soci, con esercizio congiunto o disgiunto a seconda dell'importanza e del valore economico dell'atto da compiersi;
- ripartire gli utili rispetto alla quota di partecipazione nella società stabilita nell'atto costitutivo;
- rendere liberamente trasferibili le quote anche agli eredi o solo a determinati eredi o renderle non trasferibili se non con il consenso di tutti i soci, di alcuni o di una maggioranza qualificata o, ancora, in caso di mancato esercizio di un diritto di prelazione;
- prevedere nello statuto la nomina del direttore responsabile della farmacia o le modalità con cui i soci stabiliscono chi tra di essi assume l'incarico ecc. ■



**LA DIVERSA
NATURA DELLE
SOCIETÀ,
PERSONALE O
CAPITALISTICA, HA
CONSEGUENZE
ANCHE SUL
REGIME DI
CIRCOLAZIONE
DELLE
PARTECIPAZIONI**